

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1177

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PICCINELLI, COLOMBO VITTORINO, RAMPA, BIAGGI NULLO, COLLEONI,
SINESIO, MAROTTA VINCENZO**

Presentata il 18 marzo 1964

Modifiche alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernente la riduzione dell'età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 15 dicembre 1959 il Parlamento della Repubblica approvava una nuova disciplina sul pensionamento anticipato dei lavoratori delle miniere, cave e corbiere (legge 5 gennaio 1960, n. 5), con la quale veniva reso possibile il collocamento in pensione a 55 anni degli appartenenti a questa categoria, ove essi avessero:

— maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione, prescritti dalle norme sulla assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia;

— prestato lavoro in sotterraneo per almeno 15 anni, anche se discontinui;

— cessato definitivamente l'occupazione in miniera e ogni altra attività con guadagno continuativo e normale.

La legge prevedeva, inoltre, l'istituzione presso l'I.N.P.S. di una gestione speciale integrativa dell'assicurazione obbligatoria, avente il compito di corrispondere ai propri iscritti, che desiderassero ottenere la pensione anticipata, sia la pensione ordinaria, sia una pensione integrativa commisurata ai contributi base che l'iscritto avrebbe dovuto versare nel caso che avesse continuato a prestare la propria opera sino al compimento del 60° anno di età.

Trovava così accoglimento una delle più vive e sentite richieste dei minatori italiani, che aveva il suo fondamento nella particolarità del tipo di lavoro e dell'ambiente nel quale veniva effettuato, nonché nelle sue conseguenze di ordine igienico-sanitario ed infortunistico.

« Le condizioni di ambiente nelle quali si svolge il lavoro dei minatori », come affermava, infatti, la relazione ad una delle proposte di legge accolte (1), « già di per sé logorante, portano ad una debilitazione dell'organismo notevolmente più grave e più rapida rispetto alla grande generalità delle altre attività lavorative ».

« Se, peraltro, il lavoro delle miniere si protrae oltre un certo limite di età, esso finisce col compromettere l'integrità fisica del lavoratore, portandolo alle soglie della pensione, non più in condizioni di godere del riposo meritato o addirittura stroncandone l'esistenza prima ancora del raggiungimento dell'età pensionabile ».

(1) Proposta di legge Bucciarelli Ducci ed altri: « Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere » (Atto Camera III Legislatura n. 350).

Tale concetto ispiratore fu fatto proprio dal Parlamento e venne sottolineato dal senatore Pezzini, nella sua relazione al testo unificato delle proposte di legge a suo tempo presentate in materia (1). In essa veniva affermato, infatti, che « lo sforzo fisico cui sono sottoposti i lavoratori delle miniere è di gran lunga superiore a quello di ogni altra attività lavorativa » e che « le condizioni di ambiente nelle quali si svolge il lavoro dei minatori, già di per sé logorante, portano ad una debilitazione dell'organismo notevolmente più grave e più rapida rispetto alla grande generalità degli altri ambienti di lavoro ».

« Basta pensare, per esempio — soggiungeva — alle nefaste conseguenze dell'assorbimento delle particelle di silicio e di altri minerali presenti in taluni tipi di roccia ».

« Se, pertanto, il lavoro nelle miniere si protrae oltre un certo limite di età, esso finisce col compromettere irrimediabilmente l'integrità fisica del lavoratore, stroncandone spesso l'esistenza prima ancora del raggiungimento dell'età pensionabile ».

Al che si doveva aggiungere « anche il fenomeno infortunistico », il quale « come dimostrano le statistiche ufficiali (2) e senza riandare con la memoria agli spaventosi disastri di Ribolla, Morgnano, Gessolungo e Marcinelle, pesa dolorosamente sulla situazione dell'industria estrattiva ».

(1) Relazione della X Commissione permanente al Disegno di legge n. 683 (Atto Senato III Legislatura n. 683-A).

(2) *Infortuni nelle miniere e ricerche - Anno 1960.*

		Numero addetti
<i>Casi di infortunio:</i>		
Interno: 9.957		25.237
Esteri: 2.804		17.413
<i>Morti:</i>		
Interno: 42		25.237
Esteri: 11		17.413
<i>Feriti:</i>		
Interno: 438 (*)		25.237
9.483 (**)		25.237
Esteri: 118 (*)		17.413
2.678 (***)		17.413

(*) Gravi, con referto superiore a 30 giorni.

(**) Con referto inferiore a 30 giorni.

* * *

Ad oltre quattro anni dalla entrata in vigore di questo provvedimento di legge pensiamo si possa tranquillamente affermare che esso non solo ha reso giustizia ad una categoria di lavoratori fra le più provate e meritevoli della riconoscenza della Comunità nazionale, ma ha certamente contribuito a ridurre il numero degli infortuni sul lavoro e delle conseguenze letali delle malattie professionali dei minatori e dei cavaatori. Essa, inoltre, in un periodo particolarmente difficile per l'economia del settore, ha consentito l'ammodernamento degli impianti e la conseguente — anche se non sempre pienamente giustificata — riduzione delle maestranze senza che si dovesse in molti casi procedere a quei licenziamenti collettivi, che un male così grave sono per intere comunità.

Ed è proprio l'esperienza di questi quattro anni di applicazione della legge 5 gennaio 1960, n. 5, a farci ritenere necessaria e improcrastinabile la presentazione di questa proposta di legge, con la quale si intendono apportare alcuni perfezionamenti alla disciplina del pensionamento anticipato dei lavoratori delle miniere cave e torbiere e consentire l'accoglimento di alcune nuove richieste della categoria.

La legge più volte sopra menzionata stabilisce, infatti, che condizioni essenziali per conseguire il pensionamento anticipato siano, fra le altre, anche l'aver compiuto il 55° anno di età e l'essere stati addetti complessivamente per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo.

Si tratta indubbiamente di criteri che hanno una loro ragione logica, se si tiene conto delle difficoltà che si dovettero superare per rendere possibile l'approvazione della legge, ma che sono quanto meno discutibili e non tengono sufficientemente conto dell'usura fisica e delle correlative condizioni di salute (1) di ogni lavoratore, discendente non tanto dall'età, quanto dal numero degli anni per i quali ogni lavoratore ha prestato la propria opera alle dipendenze di un'azienda mineraria, specie in sotterraneo.

Infatti è ormai accertato come dopo un periodo, anche breve, di lavoro in sottosuolo

(1) Anche per l'incidenza che l'anzianità di lavoro e della esposizione alla polvere di silicio ha sulle possibilità di difesa dell'organismo e soprattutto sulle possibilità di aggravamento della silicosi e delle sue conseguenze (tbc, ecc.).

la generalità dei minatori venga colpita dalla silicosi e come tale fenomeno si sia venuto estendendo ed aggravando in questi ultimi anni (1):

a) sia per l'incremento della meccanizzazione nell'attività mineraria e il conseguente rapido incentiversi della produzione, unitamente all'evolversi di sistemi di coltivazione (per esempio franamenti di grandi masse mineralizzate), i quali provocano una sempre più intensa concentrazione di polveri negli ambienti di lavoro, nonostante l'impiego di correttivi tecnici (aspiratori, sistemi di inalazione di acqua, ecc.);

b) sia per l'inevitabile condanna del lavoratore colpito dalla silicosi, anche in misura non rilevante, in quanto « mancano mezzi terapeutici atti ad impedire lo sviluppo o anche semplicemente la progressione della silicosi polmonare che è caratteristica della malattia. La terapia si limita, infatti, a combattere le complicazioni » (2).

Di fatto, quindi, anche sottraendo il lavoratore all'ambiente nel quale ha contratto la silicosi, la malattia non solo non può essere guarita, ma non può nemmeno essere contenuta perché progredisce inesorabilmente.

Per dare un'idea « dell'usura » a cui vengono sottoposti i polmoni dei minatori, basti pensare che « sui polmoni prelevati mediante autopsia, tecniche chimiche speciali hanno consentito di misurare le polveri contenute. Mediamente dopo 15 anni di prestazione in sottosuolo i polmoni contengono 60 grammi di polvere » (3).

Se è vero che in Italia esiste una particolare legislazione in materia di silicosi, con relativi e proporzionali indennizzi per i colpiti, la materia del fenomeno è di tale entità e gravità da postulare — a giudizio dei proponenti — anche un'urgente modifica della legislazione vigente, atta a consentire un più sollecito collocamento in pensione dei minatori, in modo da rendere possibile, almeno, un più lento evolversi delle purtroppo inevitabili conseguenze della grave malattia dalla quale sono nella generalità affetti.

(1) Cfr. Atti del Convegno sui risultati degli studi e delle ricerche nel campo della lotta contro la pneumoconiosi, tenuto a Bruxelles il 16 e 17 novembre 1961 su iniziativa dell'Alta Autorità della C.E.C.A.

(2) Cfr. Relazione del Prof. Crepet al Convegno succitato.

(3) Cfr. Relazione del Prof. Poligard al Convegno succitato.

È nello spirito con il quale il legislatore volle la legge n. 5 del 1960 che riteniamo quindi giusto proporre il pensionamento anticipato non solo per i lavoratori ultracinquantacinquenni, ma anche per coloro che abbiano prestato la loro opera in stabilimenti minerari, cave o torbiere per almeno 30 anni, anche se con discontinuità, sempreché siano stati adetti a lavori di sotterraneo per almeno 15 anni (articolo 1) e di coloro che siano stati adibiti per almeno 20 anni a lavori di sotterraneo, quali che siano la loro età e l'anzianità di lavoro (articolo 2).

Tali modificazioni avranno inoltre il merito di rendere possibile l'occupazione di giovani nelle attività minerarie.

Già da un certo numero di anni, e nonostante la possibilità per i minatori cinquantacinquenni di usufruire del pensionamento anticipato, si verifica, infatti, un invecchiamento progressivo dei quadri delle miniere, sia per il fatto che, a seguito dell'introduzione di moderne tecniche negli stabilimenti minerari, le aziende di questo settore non hanno provveduto — in moltissimi casi — a colmare i vuoti lasciati dai lavoratori pensionati, sia perché i giovani, anche nelle località di antica tradizione mineraria dove la professione di minatore veniva tramandata di padre in figlio, preferiscono dedicarsi ad altre attività.

È certo che la possibilità di un più rapido collocamento in pensione mentre, da un lato, rende possibile l'occupazione di nuova mano d'opera, dall'altro non può non costituire un maggiore incentivo ad abbracciare una determinata professione. Incentivo la cui creazione sembra ormai indilazionabile ove si pensi che, pur nelle sue non rilevanti dimensioni, l'attività mineraria è pur sempre un'attività di base e ove non si voglia correre il rischio di trovarsi, in un avvenire più o meno prossimo, senza mano d'opera qualificata disposta ad occuparsi in questo settore.

* * *

Sembra inoltre opportuno inserire in questa proposta di legge anche una modifica al secondo e terzo comma dell'articolo 5 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, volta ad armonizzare il sistema di riduzione della pensione, in caso di rioccupazione dei titolari delle pensioni liquidate a norma della legge summenzionata, con le disposizioni in vigore per i beneficiari di pensioni a carico di forme obbligatorie di previdenza sostitutive od integrative dell'assicurazione generale per l'in-

validità, la vecchiaia e i superstiti (1). Modificazione questa che sortirebbe, inoltre, il risultato di agevolare il pensionamento anticipato di molti lavoratori addetti alle miniere, cave e corbiere.

A tali fini la presente proposta di legge prevede che al titolare della pensione, il quale si rioccupi alle dipendenze di aziende di settori diversi da quelle esercenti miniere, cave e torbiere, non possa essere sospesa l'erogazione della pensione integrativa di cui al primo comma, lettera *b*) dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, sulla riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori del settore medesimo.

* * *

Nessun nuovo onere, infine, è presumibile dovrebbe derivare ai datori di lavoro e ai lavoratori per l'applicazione delle proposte modificazioni.

Invero la gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere registra attualmente un attivo di circa 1.800 milioni, attivo che tutto fa prevedere sarebbe destinato ad aumentare nel prossimo futuro, se il limite di età pensionabile rimanesse inalterato.

In sede di accertamento del gettito contributivo necessario furono compiuti, infatti, degli errori di notevole entità, che lo stesso Relatore al Senato mise bene in evidenza,

(1) A tal uopo ci sembra sufficiente richiamare l'attenzione sull'ultima parte della motivazione della Sentenza n. 65 della Corte Costituzionale, depositata in Cancelleria il 10 maggio 1963.

rilevando come si potesse sicuramente ritenere che l'I.N.P.S. si fosse « coperto abbastanza largamente, non solo con il cappello, ma con un bell'ombrello » (1).

Un calcolo attuariale predisposto in quella occasione da uno dei più stimati esperti della materia concludeva che i contributi fissati per il solo primo anno a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro sarebbero stati sufficienti a coprire il fabbisogno per oltre un decennio (dovendosi ovviamente accantonare ed *investire* le esuberanze), anche se la gestione non potesse disporre di altrettante disponibilità provenienti dal Fondo adeguamento pensioni. La qual cosa si è pressoché verificata.

(1) Disegno di legge n. 683, Atto Senato, Resoconto stenografico della discussione al Senato, avvenuta il 1° dicembre 1959. In tale occasione il Relatore, senatore Pezzini, ebbe, fra l'altro, a dire che « secondo calcoli I.N.P.S. le nuove costituzioni di pensioni all'atto della pubblicazione della legge sarebbero 14.250.

« Qui c'è un errore macroscopico, non c'è dubbio — continuò — e tutto il carteggio poi è basato su questo dato sicuramente erroneo, perché non è possibile che su 50.000 lavoratori distribuiti nelle varie città, i lavoratori fra i 55 e i 60 anni, che possono domandare di andare in pensione anticipata, siano 14.250.

« Mi pare, piuttosto, che meritino maggior credito alcuni dati che ci vengono offerti dall'Associazione dell'Industria Mineraria, che parlano di 800 nuove costituzioni di pensione anticipata. Ma, anche con previsioni più larghe, credo che si possa tranquillamente ritenere che l'Istituto si è coperto abbastanza largamente, non solo col cappello, ma con un bell'ombrello.

« Per cui la solidità della gestione speciale non sarà messa in pericolo ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il n. 2) dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, è così modificato:

2) « abbiano compiuto il 55° anno o abbiano prestato la loro opera in stabilimenti minerari, cave o torbiere per almeno 30 anni, anche se con discontinuità »;

ART. 2.

All'articolo 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

« Hanno inoltre diritto, su domanda, al pensionamento anticipato gli addetti alle miniere, cave o torbiere per i quali si verificano le condizioni di cui al n. 1 del precedente comma, che siano stati adibiti per almeno 20 anni, anche se con discontinuità, a lavori di sotterraneo, quali che siano la loro età o l'anzianità di lavoro ».

ART. 3.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 5 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, sono sostituiti dai seguenti:

« Qualora il titolare della pensione si trovi occupato al momento della liquidazione della pensione medesima, ovvero si rioccupi alle dipendenze di Aziende di settori diversi da quelli indicati nei precedenti commi con guadagno continuativo e normale, viene ridotta, nelle misure stabilite dall'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e per tutta la durata della occupazione, la pensione di cui al comma primo, n. 1), lettera a) dell'articolo 3 della presente legge.

Il datore di lavoro il quale occupi alle proprie dipendenze pensionati per vecchiaia a norma della presente legge è tenuto a detrarre dalla retribuzione del dipendente, fino a concorrenza del relativo ammontare, l'importo di riduzione della pensione sopra citato.

Egli deve provvedere altresì a versare la somma complessiva, trattenuta sulla retribuzione del dipendente, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede ad accreditarla alla gestione ».